



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI add. <sup>registra</sup>

Atti della Provincia di Trento

Registro \_\_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_\_

IL CONSIGLIERE - DIRETTORE

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 489

Prot. n.

207.1/91-S028

### Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

#### OGGETTO:

Art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Art. 4, comma 1, lettera e) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, D.M. 12 luglio 1990.  
Aggiornamento dei limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera derivanti da impianti esistenti.

Il giorno 1 febbraio 1991 alle ore 9,00

nella sala delle sedute,

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita

#### L A G I U N T A P R O V I N C I A L E

in seduta ordinaria sotto la Presidenza del

**PRESIDENTE: MARIO MALOSSINI**

Presenti:

**ASSESSORE SOSTITUTO: WALTER MICHELI**

**ASSESSORI EFFETTIVI: GIANNI BAZZANELLA**

**ALDO DEGAUDENZ**

**TARCISIO GRANDI**

**REMO JORI**

**ERMINIO LORENZINI**

**VIGILIO NICOLINI**

~~**RIGCARDO RICCI**~~

**GIORGIO TONONI**

Assenti: Ass. Ricci.

Assiste:

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA **MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- con decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990 venivano emanate - ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, - le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori minimi di emissione;
- la predetta disciplina statale deve essere coordinata con la normativa provinciale in vigore, costituita dal T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e segnatamente con la tabella B allegata al menzionato Testo Unico, con la quale sono stati fissati i limiti di accettabilità per le emissioni degli impianti produttivi e misti;

Rilevato che il citato decreto ministeriale prescrive di regola il rispetto di limiti fissi per le concentrazioni senza alcuna penalizzazione per le grandi portate, mentre non stabilisce in termini generali limiti ai flussi di massa - a differenza della normativa provinciale -, con la conseguenza che questi ultimi (parametri che rivestono per contro la massima importanza nei problemi di inquinamento atmosferico e di impatto ambientale) possono raggiungere valori assai elevati, dipendenti in massima parte dalle potenzialità produttive degli insediamenti industriali.

Considerato infatti che il decreto ministeriale del 12 luglio 1990 prescrive solamente che, per ogni generica emissione, si provveda a determinare il valore di concentrazione della sostanza inquinante, oggetto di indagine, che deve essere confrontato con il valore limite: ciò qualora il flusso di massa della sostanza stessa sia superiore o uguale ad un valore dato caso per caso;

Considerato inoltre che la normativa statale è più restrittiva per le emissioni di ridotta entità (flusso di massa) rispetto ai limiti della tabella B allegata al Testo Unico; nel mentre è poco garantistica per le grandi emissioni, in quanto consente l'espulsione di sostanze inquinanti in modo proporzionale rispetto all'aumentare dell'influente, laddove la normativa provinciale pone limiti inversamente proporzionali;

Atteso che una regolamentazione di limiti alle emissioni industriali - quale dettata dallo Stato - non si calibra con le specificità ambientali e sanitarie locali, tipiche delle vallate alpine che contrassegnano il territorio provinciale;

Ritenuto - alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 127/1990) - che la disciplina

concernente la tutela dell'aria dall'inquinamento non può prescindere dal "limite ultimo assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive: tutela affidata al principio fondamentale di cui all'art. 32 della Costituzione" e - si precisa - sotteso in linea di principio dai parametri della tabella B allegata al citato Testo Unico che, fin dal 1978, ha recepito - con gli opportuni correttivi i Valori limite di soglia (TLV) proposti dalla A.C.G.I.H. per gli ambienti di lavoro;

Ritenuto, sotto questo profilo, di tener ferma la disciplina provinciale concernente i limiti di accettabilità per le emissioni in quanto più restrittivi di quelli posti dal citato decreto ministeriale e - per converso - di recepire il decreto medesimo del 12 luglio 1990 per quanto si presenti più restrittivo rispetto alla normativa provinciale, segnatamente in riferimento ai piccoli impianti;

Vista e condivisa la proposta formulata dalla Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti con deliberazione n. 13 dd. 9 gennaio 1991, assunta ai sensi dell'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; proposta di cui si richiamano in questa sede le valutazioni sia di ordine tecnico, sia di ordine giuridico;

Visto l'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

Visto l'art. 4, lettera e) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visto l'art. 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 96 ed il titolo II della Legge 16 aprile 1987, n. 183;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- A) di approvare le seguenti disposizioni di coordinamento della normativa provinciale concernente i limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera con le corrispondenti disposizioni dettata dal decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990:

ART. 1

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

- 1. In attesa di una riforma organica della normativa provinciale in materia di inquinamento atmosferico tenuto conto delle

disposizioni dettate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dal decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990, i limiti di accettabilità di cui alla tabella B, allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, vengono integrati da quelli massimi stabiliti dal D.M. 12 luglio 1990, per quanto questi ultimi siano più restrittivi dei limiti di cui alla medesima tabella B.

2. I valori limite di emissione espressi in concentrazioni ed eventualmente il tenore volumetrico di ossigeno si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali (0 °C, 0,1013 MPa) previa detrazione, ove non espressamente escluso dall'allegato 2 al D.M. 12 luglio 1990, del tenore di vapore acqueo.

Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso è quello derivante dal processo, purchè lo stesso non venga diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

3. I valori limite di emissione di cui ai punti precedenti debbono intendersi riferiti alle unità termiche ad uso produttivo o misto nonché alle unità produttive, così come definite nel D.P.G.P. 22 febbraio 1982, n. 6-68/Leg.

4. I predetti valori di emissione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle più gravose condizioni di esercizio, fatto salvo il caso in cui l'impianto abbia un regime di funzionamento discontinuo per periodi inferiori all'ora.

#### ART. 2

##### METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONI DELLE EMISSIONI

1. I metodi di campionamento, analisi e valutazioni delle emissioni sono quelli stabiliti dall'art. 4 del D.M. 12 luglio 1990.

Nel caso venissero riscontrate difficoltà tecniche o inadeguatezze nell'applicazione delle suddette metodologie di controllo delle emissioni, potranno essere apportate modifiche, correzioni ed adeguamenti alle metodologie stesse da definirsi dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sentito il Servizio protezione ambiente, le quali devono essere preventivamente comunicate all'impresa.

#### ART. 3

##### IMPIANTI ESISTENTI

1. Per l'adeguamento degli impianti esistenti ai limiti di emissione più restrittivi stabiliti dal D.M. 12 luglio 1990, si applicano i criteri temporali stabiliti dall'art. 5 del decreto medesimo, fermo restando che nel periodo transitorio trovano applicazione i limiti di cui alla tabella B allegata

al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Tuttavia, qualora nel predetto periodo transitorio vengono riscontrate violazioni dei limiti stabiliti dalla tabella B sopra menzionata, ovvero nei casi in cui possano essere ravvisabili rischi di danno all'ambiente o alla salute dei cittadini, molestie o disturbi igienico-sanitari, l'autorità competente ai sensi dell'art. 41 del precitato Testo Unico può stabilire termini di adeguamento più brevi.

B) di ordinare la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Trentino Alto Adige.

S028-FS/cp

